

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ delle denunzie

Art. _____ del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GIORGINO Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 24 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60

I DENUNZianti (3)
IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1960 19 al N. 541

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1094

Il 10 FEB 1983

Allegati:

- Copia delib. n. 7950 del 13.11.1982;
- Dati catastali e pian
tine planimetriche.

Al Notaio Dr. Paolo DE LAURENTIS

Piazza della Libertà, 12

72017

OSTUNI

Ai sigg. GIORGINO Giovanni e Maria

Via Mons. Mindelli - lotto 2 - sc.A/8

72017

OSTUNI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI Via Mons. Mindelli - lotto 2° - sc. A - int.8 piano 2° - Pagamento in unica soluzione - Assegnatario: **Giorgino Giovanni e Maria.**
Legge 8.8.1977, n.513 (art.29) e Legge 3.8.78, n.457.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore degli assegnatari in indirizzo che hanno già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a L. 9.393.300.= (Nove milioni trecentonovantatremilatrecento) e della relativa I.V.A nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine; in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

Gli assegnatari sono pregati di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(AVV. Pietro DELL'ANNO)

DITTA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI
Partita IVA 00061820742

FATTURA n. 11

A SALDO
IN CONTO VS. ORDINE

II, Brindisi, 11/1/93

RIFERIMENTI

Nota 338 del 21/1/93

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

S. G. Giovanni e
figli
via Mars. Minelli
Brindisi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adra l'Autorità Giudiziana competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi al Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterranno liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB.	4%	IMPONIB.	1%	IMPONIB.	0%
----------	-------------	--------	-----	----------	----	----------	----	----------	----

Prezzo definitivo di emisione
colloquio sito in Brindisi, via
Mars. Minelli, lotto 2°, se. A,
int. 8, zona 2°
Sepe 513.

Differenza su prezzo di emisione
definitivo

4101.000

PAGAMENTI

F/C 100 RI NW 11/2433.015

IMPONIBILI

4101.000

IVA

167.052

TOTALE

4268.052

TOTALE
FATTURA



Sfratto e citazione per convalida

L'avv. Cosimo Rapanà, quale procuratore, con mandato Notar
Melpignano 25-I-1948, di PINTO Martino fu Giuseppe, re-
sidente in Ostuni

Prot. N. 61

V. I. Lammelle
Not. finto per
Arco D'Alfonso

P R E M E S S O

L'USCIERE DELLA CONCILIAZIONE
(Variato il numero)

V. I. Lammelle

che il Pinto, è proprietario di una casa sita in via
Bonisforza N° 10 dell'abitato di Ostuni, la quale è de-
tenuta in locazione, per L. 2100 annue, da Giorgino Vite
fu Tommaso, residente in Ostuni;

che il Pinto ottantenne sofferente e bisognoso di cu-
ra continua, veve d'altra parte allegato nel 1° piano
di una casina in contrada Vallegna, a lui concessa tem-
poraneamente e gratuitamente, ch'era di Cavalle Benia-
mino e che era è stata ereditata da una nipote di que-
st'ultime la quale ne reclama la consegna;

C. L. L. M.
L. 103.0

che il Pinto non ha diritte alcune di detenere la det-
ta casina, nè ha ragioni per vivere in campagna;
che pertanto il Pinto ha assoluta ed improrogabile
necessità della casa;

I N T I M A

al predetto Giorgino Vite di rilasciare a Pinto Mar-
tino, il 10 agosto 1949, la casa in via Bonisforza N° 10

C I T A

quindi il ripetute Giorgino Vite a comparire dinanzi
al Conciliatore di Ostuni, all'udienza del sedici apri-

le 1949, ere quindi con continuazione, per ivi senten-
ze emettere i seguenti provvedimenti:

- 1°) convalidarsi le sfratte sopra intimato e quindi or-
dinarsi a Giergine Vito di rilasciare a Pinte Martine
il 10 agosto 1949, la casa in via Bonasferza N° 10 del-
l'abitato di Ostuni;
- 2°) condannarsi il Giergine, in caso di opposizione, alle
spese ed onerari.

Con avvertenza che, in mancanza di costituzione, si pro-
cederà in contumacia.

Luigi Cosimo Rapanà
Ostuni *Due Aprile* 1949

Istante l'avv. Cosimo Rapanà, quale procuratore di
Pinte Martine fu Giuseppe, residente in Ostuni, is-
tescritto Usciere della Conciliazione di Ostuni, ha
notificate il suesposto atto a Giergine Vito fu Tommaso,
residente in Ostuni, consegnandone copia nella sua abi-
tazione a mani *my*

L. M. Vito

000000

Brindi si

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

.....

16 AGO. 1961

27 GEN 1962

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
~~to~~ entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitando ~~le~~ ^{le} le spese e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto
e colpa, ammenocchè non vogliate ~~regularizzare~~ ^{regolarizzare} la ~~Vost~~ ^{sua} ~~ra~~ sua
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962. -

PA/MI/ta7-

27 GEN. 1962

Al Sig. GIORGINO VITO
Lotto 22 Scala C Int. 8
Via per Cagliari

OSTUNI

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.581.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Giongino Vito

Lotto 2° Scala e Int. 8

Via In Pepl.

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infarma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.65 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.516 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.65</u> £ .	<u>3.753</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>113</u>
	<u>4.516</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Giorgino Vito fu Tommaso

Al Sig. _____

Via _____

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto _____ delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £. 6.021,- come appresso dovuta:

£. 3.000 per fitti dal 1.4.50 al 10.5.50

£. 2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto GIORGINO Vito fu Tommaso
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina B.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

*Scritto + di Giorgino Vito fu Tommaso
Giorgino Tommaso di Vito
garante solido
Chiedo subito lista
Banco Domenico Dece*

Spett. Ente Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Giorgino Vito fu Commarone
nato in Ostuni e residente in Ostuni, espose
a Codesto Spett. Ente quando appresso:

Con sentenza del conciliatore di Ostuni
emessa in data 7. maggio 1949 il

sottoscritto veniva sfrattato dalla casa
tenuta in fittidanza per forza 10.

Per tale sentenza avrebbe dovuto lascia-
re libera la casa il 10 agosto u. s.

ma per proroga ottenuta dal prete-
re di Ostuni la data del rilascio della
casa sarà quella del 15 dicembre c. a.

Ora, trovandosi dopo tale data nella
condizione di restare senza alcuna abi-
tazione, data l'impossibilità di poter

senza procurare altra, si rivolge fi-
ducioso a Codesto Spett. Ente accio-
ne si compiacca assegnargli un'abi-
tazione presso l'edificio case popolari
di Ostuni.

Dicendo d'un benevolo accoglimento
ringrazia e saluta.

Alliga alla presente i documenti necessari e

17
1
49

nonché l'estratto della sentenza.

Ottuni 15. sett. 1949.

Giorgio Nito

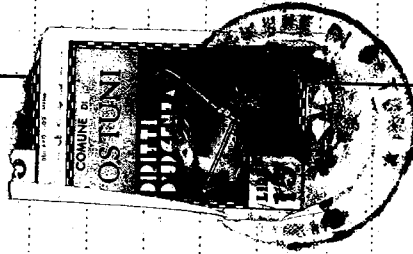
COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

Giorgio Vito

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del Padre	COGNOME E NOME della Madre	Luogo e Data di Nascita			STATO CIVILE	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	<i>Giorgio Vito</i>	<i>capo</i>	<i>Giorgio</i>	<i>Sopranò M. Julia</i>	<i>Ostuni</i>	<i>27</i>	<i>4</i>	<i>1888</i>	<i>mar.</i>	<i>com. della</i>
2	<i>Sopranò Giuseppe</i>	<i>figlio</i>	<i>Giorgio</i>	<i>Sopranò Maria</i>	<i>"</i>	<i>21</i>	<i>7</i>	<i>1888</i>	<i>"</i>	<i>com.</i>
3	<i>Giorgio M. Paola</i>	<i>figlia</i>	<i>Vito</i>	<i>Sopranò Maria</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1916</i>	<i>"</i>	<i>"</i>
4	<i>Giorgio</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>1922</i>	<i>"</i>	<i>"</i>
5	<i>Giorgio</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>27</i>	<i>2</i>	<i>1928</i>	<i>"</i>	<i>"</i>
6	<i>Giorgio</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>15</i>	<i>5</i>	<i>1928</i>	<i>"</i>	<i>"</i>



Si rilascia per uso

Ostuni, li

12 - 9 - 1929

ed in carta libera per

escludere

escludere

IL SINDACO

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(547 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. GIORGINO VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 24 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959



I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 al N. 1193

vol. foglio registro Atti privati, ad esatte lire Cinquant

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunce

I L. sottoscritt. o (1) Com. te. Ubaldo

Art. del campione unico

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condu-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

convenzioni fra ess. o denunziant. (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. *Giorgino Rito*

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

..... convenzioni che (4) hanno avuto

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 24 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

..... (Com. te. Ubaldo e Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AUG 1958 19 al N. 17129

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Quarantamila*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. *Giorgino Vito*

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 24 del 2 Lotto
di case popolari nel Comune di *Ofun*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *quarantadue*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo VAL-LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.-dimorant^o (2) Brindisi-Via Casimirodichiara di avere verbalmente stipulato le seguenticonvenzioni fra ess^o denunzianti^o (3) ed ilSig. GIORGINO Vito fu Tommasoconvenzioni che (4) hanno avutoesecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 24/A del 2° lotto
di Case Popolari in Ostuni - Via per Beglie.-Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957Corrispettivi pattuiti: L. 2.820.- mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì 29 SET. 1956 19.....

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia,

13 OTT. 1956

al N. 2083vol. foglio registrato ed esatte lire 2.820.000

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A./C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimire
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunzianti (3) ed il
Sig. GIORGINO VITO

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

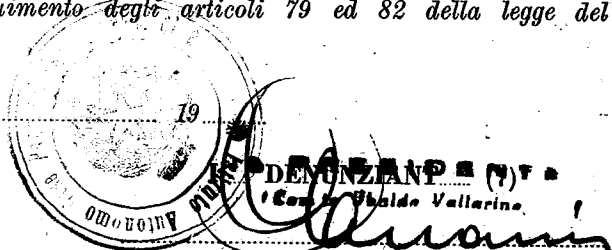
Designazione delle cose locate Appartamento n. 24 al 2° letto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: L. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



Registrata la presente denuncia, addì 19 al 1366
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire HO

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(3) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

SIG. GIORGINO VITO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.24 al 2° Lotto
delle Case Popolari in Ostuni Viaper Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 2.250 = mensili anticipate

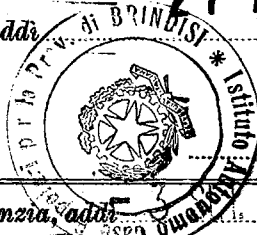
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, addì

27 AGO. 1953

19



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE (7)

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

27 AGO. 1953

19

al N. 1438

vol. foglio

registro Ali privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. GIORGINO VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 - 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/8 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

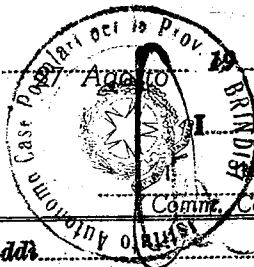
Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3753 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto.
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CANCELLIERE

CARMINE MAGNANTE



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 1243)

**Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro**

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. GIORGINO VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 24 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3753- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add 27 Agosto 19 62

I DENUNZIANTE (7)

Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 19 al N. 1691

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire seventadici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

[Dot. Davide Zucchi]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

SEZIONE DI OSTUNI

Prot. N.

89/4

Ostuni, 6 maggio 1949. =

OGGETTO: Domanda ex-combattente GIORGINO Vito fu Tommaso. =

All'Istituto Autonomo Case Popolari
BRINDISI

Nel trasmettere l'unita domanda con accluso un atto di citazione ed uno stato di famiglia dell'ex-combattente in oggetto, si prega vivamente cotesto spettabile Istituto di volerla prendere in benevola considerazione in quanto il Giorgino, dopo il 10 agosto p.v. verrà a trovarsi, con la sua famiglia, composta della moglie e di 4 figli, senza tetto.

E poichè la predetta famiglia vive solo col suo lavoro e non avendo altri beni di fortuna che un piccolo appezzamento di terreno per cui non si trova nelle condizioni di addossarsi un forte onere finanziario quale è quello richiesto oggi per prendere in fitto un qualsiasi locale, l'unica sua speranza è riposta in una favorevole decisione di cotesto Istituto alla presente istanza. =

IL PRESIDENTE

(col. Alfredo Anglani)



Anglani

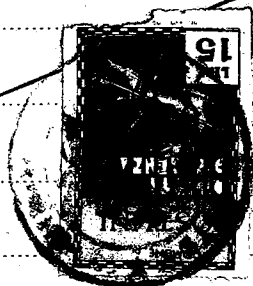
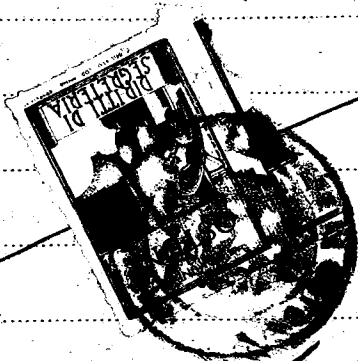
COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

che *Pio Vito f. Commaro* f.
Supomaro Maria nata *quinto* il
17-1-1885, ha la sua residenza
in questo Comune



Si rilascia in carta libera per uso di

Comune

Ostuni, li

12-9-1914



IL SINDACO

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA A.R.

2 NOV. 1988

Prot. n. 8262

- Al Sig. GIORGINO VITO

Via Mons. Mindelli

- O S T U N I -

OGGETTO: Art. 29 della Legge 8.8.77, n. 513 e successive modificazioni.
Cessione in proprietà dell'alloggio sito in Ostuni
Lotto/~~Cantone~~ 2° ~~Piazza~~/Via Mons. Mindelli
n. scala A int. 19 Piano . Assegnatario Sig.
Giorgino Vito . =

Si comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge citate in oggetto e per effetto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 3509 del 16.4.1987 e n. 8748 del 30.9.1987, la S.V. può conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio indicato in oggetto.

Pertanto, considerato che la cessione avverrà alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 28 della stessa legge le quali peraltro consentono il ricorso al preliminare di vendita, e successi ve modificazioni, si invita la S.V. a voler presentarsi, entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione della presente comunicazioni domanda in carta da bollo di cessione in proprietà dell'alloggio con al legata la seguente documentazione in bollo:

- 1) - Stato di famiglia;
- 2) - Copia (mod. 740/87) della ultima dichiarazione dei redditi (1986);
- 3) - Copia Mod. 101/86;
- 4) - Copia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi o del Mod. 101/87.

In caso di disoccupazione, nell'anno 1986, la S.V. dovrà presentare apposito certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale del La voro.

Inoltre, in caso di comprovata impossibilità a produrre la so pra indicata documentazione, la S.V. dovrà rilasciare dichiarazione so stitutiva d'atto di notorietà con la quale dichiara, oltre ai motivi per i quali é impossibilitato a produrre la documentazione richiesta, la situazione reddituale complessiva familiare dell'anno 1986. =

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

P.S. Si prega inviare
fotocopia del
contratto di locazione

RG/1987

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 4 della Legge 4-1-1968, n. 15)

L'anno millenovecentottanta nov, il giorno 14 del mese di ottobre
avanti a me L'IMPIEGATO ADDETTO
UFF. LE AMMINISTRATIVO

NACCI FRANCESCO (qualifica del funzionario)
SERV. DEMOG.
è comparso il Sig. Giorgino Maria nato a Ostuni

il 2-2-1916 e residente a Ostuni il quale dopo essere
stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio '68, n. 15 sulla respon-
sabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4 della legge medesima :

HA DICHIARATO

che durante l'anno 1985, ha percepito
un reddito di lire L. 5.300.000 (cinquemila,
solo ed esclusivamente, da pensione
S.N.P.S., categoria VO

Firma del Dichiarante

segno di Gi. Maria Giorgino

Teste Felice Antonio 9-3-1963 Ostuni
Teste Mariano Vitarantano 12-3-1931 Ostuni

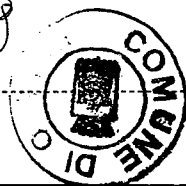
AUTENTICA DELLA FIRMA

L'IMPIEGATO ADDETTO
UFF. LE AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto NACCI FRANCESCO
SERV. DEMOG. (cognome, nome e qualifica del funzionario)

attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiara-
zione è stata ^{per} apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante.

Ostuni, li 14-12-1989



L'IMPIEGATO ADDETTO
UFF. LE AMMINISTRATIVO
NACCI FRANCESCO
SERV. DEMOG.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 4 della Legge 4-1-1968, n. 15)

L'anno millenovecentottanta....., il giorno **★ 1 DIC. 1988** del mese di.....

avanti a me.....
L'IMPIEGATO ADDETTO

UFF.le Amministrativo
(cognome, nome e qualifica del funzionario)
Dott. LUCIA RIZZO

Ufficio Anagrafe

è comparso il Sig. **GIORGINO GIOVANNI** nato a **OSTUNI**

il **16/12/1922** e residente a **OSTUNI** il quale dopo essere stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio '68, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge medesima :

HA DICHIARATO

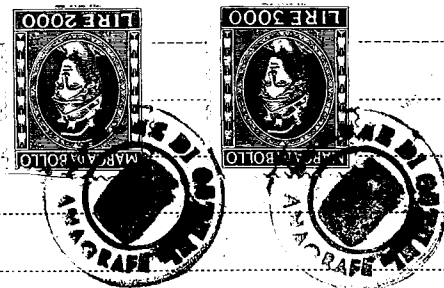
DI AVER CONSEGUITO NELL'ANNO 1986 REDDITO DOMINICALE L.28.000 + REDDITO AGRARIO

L.8.000 + REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE L.12.071.000.

DI AVER CONSEGUITO NELL'ANNO 1987 REDDITO DOMINICALE L. 28.000 + REDDITO AGRARIO

L.8.000 + REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE L. 12.338.000.

N.B. IL MOD. 201 DI GIORGINO MARIA NON E' STATO FORNITO DALL'INPS.



Firma del Dichiarante

Giorgino Giovanni

AUTENTICA DELLA FIRMA

Il sottoscritto.....
L'IMPIEGATO ADDETTO

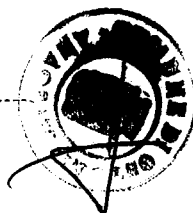
UFF.le Amministrativo
(cognome, nome e qualifica del funzionario)
Dott. LUCIA RIZZO

Ufficio Anagrafe

attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante.

OSTUNI

il **★ 1 DIC. 1988**



L'IMPIEGATO ADDETTO
UFF.le Amministrativo
Dott. LUCIA RIZZO
Ufficio Anagrafe

Ufficio delle imposte di Ostuni
oppure N. _____
Centro di Servizio di _____

Presentata al Comune di

Ostuni
il 15/87 N. 22236

DICHIANANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

PRGNN22T168187Y

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

Giorgino

NOME

Giovanni

SESSO (M o F)

M

DATA DI NASCITA

Giorno Mese Anno

16/12/1922

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

Ostuni

PROVINCIA (sigla)

BR

RESIDENZA ANAGRAFICA

Barrare la casella se:
- la residenza è variata rispetto a quella indicata nel MOD. 740/86
o MOD. 740-S/86 ovvero
- nell'86 non è stato presentato il MOD. 740 o 740-S

COMUNE

Ostuni

PROVINCIA (sigla)

BR

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

Via Mons. Hindelli, 9

C.A.P.

72017

EVENTI SISMICI (*)

TELEFONO (facoltativo) (**)

Prefisso Numero

STATO CIVILE

(punto 8 delle istruzioni)

mese anno

POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE

(punto 8 delle istruzioni)

TITOLO DI STUDIO

2

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

01

Attività

1

CONIUGE DICHIANANTE

Compilare solo in caso di dichiarazione congiunta ovvero di dichiarazione dei redditi altrui (punto 9 delle istruzioni).

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA

Giorno Mese Anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

EVENTI SISMICI (*)

TELEFONO (facoltativo) (**)

Prefisso Numero

STATO CIVILE

(punto 8 delle istruzioni)

mese anno

POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE

(punto 8 delle istruzioni)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

LAVORO DIPENDENTE

Qualifica

Attività

TITOLO DI STUDIO

PROVINCIA DI LAVORO

(sigla)

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

(punti 4 e 15 delle istruzioni)

SEZ. I - Lavoro dipendente ed assimilati di cui all'art. 47, lettera a), g), D.P.R. n. 597/1973				DICHIANANTE			CONIUGE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI	RITENUTE	DETRAZIONI	REDDITI	RITENUTE	DETRAZIONI			
80017390586	12071.000	1.617.000	492.000						
	000	000	000	000	000	000			
	000	000	000	000	000	000			
	000	000	000	000	000	000			
	000	000	000	000	000	000			
	000	000	000	000	000	000			
TOTALI	12071.000	1.617.000							

SEZ. II - Assimilati di cui all'art. 47, lettere c), d), e), f), D.P.R. n. 597/1973				DICHIANANTE			CONIUGE		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	REDDITI	RITENUTE	DETRAZIONI	REDDITI	RITENUTE	DETRAZIONI			
	000	000		000	000				
	000	000		000	000				
TOTALI	000	000		000	000				

Quando i redditi sono certificati dal modello 101 o dal modello 201 rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente erogante, trascrivere nella colonna 2 o 5 l'importo arrotondato del punto 8 del certificato, nella colonna 3 o 6 l'importo arrotondato del punto 20 del certificato e nella colonna 4 o 7 l'importo arrotondato del punto 15 del certificato. Si allegano N. 1 certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

(punto 16 delle istruzioni)

SEZ. I - Arretrati di lavoro dipendente				DICHIANANTE			CONIUGE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI	RITENUTE	EVENTI SISMICI ritenuta sospesa	REDDITI	RITENUTE	EVENTI SISMICI ritenuta sospesa			
80017390586	4895.000	881.000	000	000	000	000			
	000	000	000	000	000	000			
	000	000	000	000	000	000			

Si allegano N. 1 certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C).

SEZ. II - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente															
1. Cognome o denominazione del datore di lavoro o ente erogante										2. Nome		3. Numero di codice fiscale			
Amme Poste e Tele. mi												80253130589			
4. Data di inizio del rapporto				5. Data di cessazione				6. Periodo di commistrazione				7. Di cui periodo convenzionale			
2007				1985				1,6							
8. Quota precedente		9. Rapporto di lavoro a tempo parziale		10. Con una percentuale del		11. Per un periodo considerato di		12. Numero di codice fiscale del lavoratore dipendente		13. Percentuale di spettanza		14. Numero di codice fiscale			
000															

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

INDENNITÀ, ACCONTI ED ANTICIPAZIONI										RITENUTE		RITENUTE IN ECCEDENZA		EVENTI SISMICI ritenuta rimasta sospesa fino al 30/6/1988 (Legge n. 211 del 1985)			
Trattamento di fine rapporto o indennità equipollente				Altre indennità e somme						NEL 1988		IN TOTALE		NEL 1988		IN TOTALE	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
7016.000			7016.000														
000			000				000		000		000		000		000		000
000			000				000		000		000		000		000		000
000			000				000		000		000		000		000		000

Si allegano N. 0 certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO R Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1986 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti.

18. Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio		DICHIANANTE		CONIUGE	
19. Ammontare degli oneri rimborsati					
		000		000	
		000		000	

Totale della col. 1 va riportato a col. 1 del rigo 25 del Quadro N e il totale di col. 2 va riportato a col. 3 dello stesso rigo 25.

Indicare: D o C a seconda che l'indennità riguardi il "Dichiarante" o il "Coniuge Dichiarante".
 Indicare: A o B a seconda che siano stati riempiti rispettivamente i righe 6 e 7 oppure i righe 8 e 9 del MOD. 102.
 Indicare: 1 se trattasi di indennità, 2 se trattasi di acconto, 3 se trattasi di anticipazione.

QUADRO N RIEPILOGO DELL'IRPEF				DICHIARANTE		CONIUGE	
N. ord.	TIPO DI REDDITO		1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ord.	3 REDDITI	4 RITENUTE
20	REDDITI E RITENUTE	DOMINICALI DEI TERRENI (dal Quadro A)	28.000		20	.000	
21		AGRARI (dal Quadro A)	8.000		21	.000	
22		DEI FABBRICATI (dal Quadro B)	.000		22	.000	
23		DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI { (dal Quadro C sezione I) (dal Quadro C sezione II)	12.071.000	1.617.000	23	.000	.000
24			.000	.000	24	.000	.000
25	IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI (dal Quadro R)	.000		25	.000		
26	REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (sommare gli importi da rigo 20 a rigo 25)		12.107.000	1.617.000	26	.000	.000
27	ONERI DEDUCIBILI (dal Quadro P distinta degli oneri deducibili)	ILOR e 50% imposte arretrate	.000		27	.000	
28		Interessi passivi	.000		28	.000	
29		Spese per cure mediche	.000		29	.000	
30		Assicurazioni e contributi volontari	.000		30	.000	
31		Altri oneri deducibili	.000		31	.000	
32	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo 27 a rigo 31)		.000		32	.000	
33	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi di rigo 32 da quelli di rigo 26, col. 1 e 3, indicando zero se il risultato è negativo)		12.107.000		33	.000	
34	DETRAZIONI D'IMPOSTA (Punto 20 delle istruzioni)	SEZ. I		DICHIARANTE		CONIUGE	
35		Coniuge a carico (L. 360.000 rapportate ai mesi dell'anno)		.000		34	.000
36		Filii a carico (L. 48.000 per 1 figlio, L. 96.000 per 2 figli, L. 144.000 per 3 figli ecc., rapportate ai mesi dell'anno ed in misura doppia se il coniuge è a carico o manca)		.000		35	.000
37		Altri familiari a carico (L. 96.000 per ciascun familiare rapportate ai mesi dell'anno)		.000		36	.000
38		SEZ. II		IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE	IMPORTO MASSIMO	IMPORTO DETRAIBILE
39		Detrazione per lavoro dipendente (L. 492.000 rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno)		492.000		37	.000
40		Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (L. 156.000 rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno)		.000		38	.000
41		Totali (*)		492.000	492.000	39	.000
42		TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi da rigo 34 a rigo 39, col. 2 e 4)		492.000		40	.000
43		CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE	
44	REDDITO IMPONIBILE (riportare l'importo di rigo 33)		12.107.000		41	.000	
45	IMPOSTA LORDA (applicare a ciascuno importo di rigo 41 la TABELLA g) delle istruzioni)		2.119.000		42	.000	
46	DETRAZIONI DI IMPOSTA (riportare gli importi di rigo 40)		492.000		43	.000	
47	IMPOSTA NETTA (sottrarre gli importi di rigo 43 da quelli di rigo 42 indicando zero se il risultato è negativo e riportare a col. 4 del rigo 44 la somma degli importi di col. 2 e col. 3 dello stesso rigo 44)		1.627.000		44	.000	
48	RITENUTE (riportare la somma degli importi di col. 2 e 4 del rigo 26)					1.627.000	
49	DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 45 da quello di rigo 44; se l'importo di rigo 45 è maggiore di quello di rigo 44, vedi punto 19 delle istruzioni)					1.617.000	
50	ACCONTO VERSATO (riportare la somma degli importi dei versamenti effettuati)					.000	
51	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 47 da quello di rigo 46) oppure se negativo					1.000	
52	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 46 da quello di rigo 47)					1.000	

T1 EVENTI SISMICI I contribuenti che hanno barrato nel frontespizio la casella "EVENTI SISMICI" devono indicare gli importi delle ritenute rimaste sospese fino al 30/6/1985, escluse quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata (Legge n. 211 del 1985) (vedi punto 19 delle istruzioni)

T2 DICHIARANTE .000
CONIUGE .000

(*) Sommare gli importi dei rigi 37 e 38, colonna 1 e 3, e riportarli rispettivamente nelle colonne 2 e 4 dello stesso rigo 39 fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente (rigo 23 colonne 1 e 3).

QUADRO O RIEPILOGO DELL'ILOR

N. REDDITO	TIPO DI REDDITO	DICHIARANTE		CONIUGE	
		1 REDDITI	2 DEDUZIONI	3 REDDITI	4 DEDUZIONI
50	DOMINICALI DEI TERRENI (dal Quadro A)	28.000		.000	
51	AGRICOLI (dal Quadro A)	8.000	.000	.000	.000
52	DEI FABBRICATI (dal Quadro B)	.000		.000	
53	TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (sommare gli importi da rigo 50 a rigo 52)	36.000	.000	.000	.000
Calcolo dell'ILOR					
54	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi delle colonne 2 e 4 del rigo 53 rispettivamente dagli importi delle colonne 1 e 3 del medesimo rigo 53 e riportare rispettivamente alle colonne 3 e 4)			36.000	.000
55	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% degli importi di rigo 54)			6.000	.000
56	ACCONTO VERSATO (riportare gli importi dei versamenti effettuati)			1.000	.000
57	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 56 da quello di rigo 55) oppure se negativo			6.000	.000
58	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 55 da quello di rigo 56)			.000	.000

L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 57, oppure al rigo 58, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)

DATI RELATIVI AI VERSAMENTI		DICHIARANTE			CONIUGE		
		1 DATA DEL VERSAMENTO	2 CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	3 IMPORTO	4 DATA DEL VERSAMENTO	5 CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	6 IMPORTO
IRPEF	acconto			.000			
	saldo			.000			
ILOR	acconto			.000			
	saldo			.000			

Allegare N. _____ attestati di versamento.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI											
se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare											
		CV FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Indicaz. (4)	Periodo (5)	CV FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Indicaz. (4)	Periodo (5)
A	AUTOMECCOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)									
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)									
C	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI		NUMERO MESI LAVORATI			NUMERO NON CONVIVENTI		NUMERO ORE LAVORATE		
D	IMBARCAZIONI DA DIPIRTO	NUMERO (1)									
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)									
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE	MANTENUTI IN PROPRIO					MANTENUTI A PENSIONE				
G	RISERVE DI CACCIA										

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) SE ROMA - RM; (3) BENZINA - B, GASOLIO - G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI.

Sottoscrivono e dichiarano di aver compilato e allegato i seguenti quadri:		DICHIARANTE	A. C. M. D. S. E. I. L. N. O.	CONIUGE	
Carica sottoscrittore: i dichiaranti, qualora abbiano esposto deduzioni, detrazioni d'imposta ed agevolazioni subordinate al possesso di redditi non superiori a limiti prefissati commisurati al reddito complessivo o al reddito imponibile, attestano altresì di aver tenuto conto, ai fini dei predetti limiti, anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, secondo quanto prescrivono l'articolo 3 del D.L. n. 528 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 733 del 1984 e l'articolo 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, come sostituito dall'articolo 2 del D.L. n. 57 del 1986 (vedi punto 8 bis delle istruzioni anche per i relativi aspetti sanzionatori).		FIRMA DEL DICHIARANTE		FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)	
Data 30-05-1987					

MOD. 740 - S / A-B-P

REDDITI 1986

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO II.DD. O CENTRO DI SERVIZIO DI

N. LISTA

N. PROTOCOLLO

terreni, fabbricati, distinta degli oneri deducibili

Quadro N. **1**

DICHIANANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

8888NN22T16 01874

COGNOME

NOME

SESSO

Giorgino

Giovanni

M

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

16-12-922

Ostuni

B.R.

CONIUGE DICHIANANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI (punti 12 e 14 delle istruzioni)

N. ORD.	PARTITA CATASTALE	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO			REDDITO AGRARIO RIVALUTATO			DEDUZIONI AI FINI ILOR (*) (art. 7 D.P.R. n. 599 del 1973)	
		TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI		TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI			
			IRPEF	ILOR		IRPEF	ILOR		
DICHIARANTE	A 1	32948	28.000	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000	.000
	A 2		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 3		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 4		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 5		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 6		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 7		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 8		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 9		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 10		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	A 11		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
TOTALI			28.000	28.000		8.000	8.000	.000	

Riportare il totale di col. 3 a col. 1 del rigo 20 del Quadro N ed il totale di col. 4 a col. 1 del rigo 50 del Quadro O.
 Riportare il totale di col. 6 a col. 1 del rigo 21 del Quadro N ed il totale di col. 7 a col. 1 del rigo 51 del Quadro O.
 Riportare il totale di col. 8 a col. 2 del rigo 51 del Quadro O.

A 12		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 13		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 14		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 15		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 16		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 17		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 18		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 19		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 20		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 21		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 22		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
TOTALI		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Riportare il totale di col. 3 a col. 3 del rigo 20 del Quadro N ed il totale di col. 4 a col. 3 del rigo 50 del Quadro O.
 Riportare il totale di col. 6 a col. 3 del rigo 21 del Quadro N ed il totale di col. 7 a col. 3 del rigo 51 del Quadro O.
 Riportare il totale di col. 8 a col. 4 del rigo 51 del Quadro O.

Indicare il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati richiesti

N. ORD.	COMUNE E LOCALITÀ	PROV.	ANNOTAZIONI
A 1	Ostuni c.de Le Chiuse		R.D. 110,23 R.A. 32,42
A			
A			
A			
A			
A			
A			
A			
A			
A			
A			

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. n. 599 del 1973.

Si attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 13 e 14, del D. L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi.

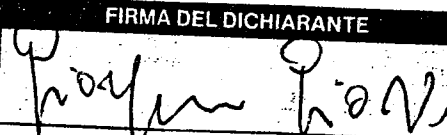
Firma del DICHIANANTE

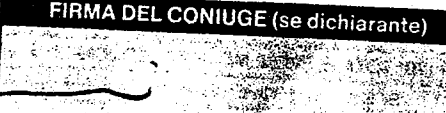
Firma del CONIUGE (se dichiarante)

N ORD	NATURA DELL'ONERE	PERCETTORE DELLE SOMME	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI DEDUCIBILI	
				DICHIARANTE	CONIUGE
P 30					
P 31			.000	.000	.000
P 32			.000	.000	.000
P 33			.000	.000	.000
P 34			.000	.000	.000
P 35			.000	.000	.000
P 36			.000	.000	.000
P 37			.000	.000	.000
P 38			.000	.000	.000
P 39			.000	.000	.000
P 40			.000	.000	.000
INTERESSI PASSIVI			TOTALE (riportare nel Quadro N, rigo 27, col. 1 e 3)	.000	.000
P 41			.000	.000	.000
P 42			.000	.000	.000
P 43			.000	.000	.000
P 44			.000	.000	.000
P 45			.000	.000	.000
P 46			.000	.000	.000
P 47			.000	.000	.000
P 48			.000	.000	.000
P 49			.000	.000	.000
P 50			.000	.000	.000
P 51			.000	.000	.000
ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI			TOTALE (riportare nel Quadro N, rigo 28, col. 1 e 3)	.000	.000
P 52			.000	.000	.000
P 53			.000	.000	.000
P 54			.000	.000	.000
P 55			.000	.000	.000
P 56			.000	.000	.000
P 57			.000	.000	.000
P 58			.000	.000	.000
P 59			.000	.000	.000
P 60			.000	.000	.000
P 61			.000	.000	.000
P 62			.000	.000	.000
ALTRI ONERI DEDUCIBILI			TOTALE (riportare nel Quadro N, rigo 30, col. 1 e 3)	.000	.000
P 63			.000	.000	.000
P 64			.000	.000	.000
P 65			.000	.000	.000
P 66			.000	.000	.000
P 67			.000	.000	.000
P 68			.000	.000	.000
P 69			.000	.000	.000
P 70			.000	.000	.000
P 71			.000	.000	.000
P 72			.000	.000	.000
P 73			.000	.000	.000
TOTALE (riportare nel Quadro N, rigo 31, col. 1 e 3)				.000	.000
Annotazioni:					

Si allegano N. documenti

Data 30.05.1987

FIRMA DEL DICHIARANTE


FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)




COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

STATO
DI
FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di

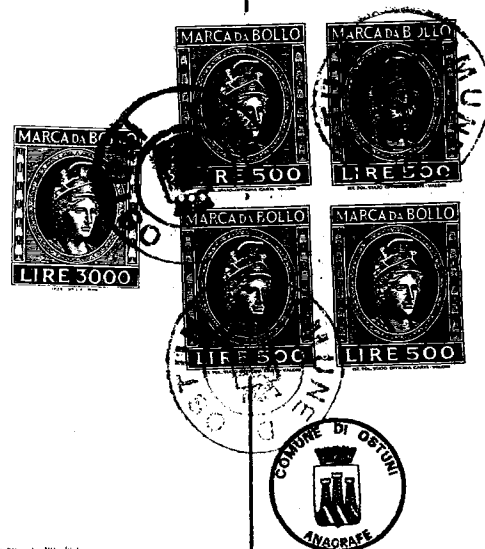
GIORGINO GIOVANNI
abitante in VIA MINDELLI LUIGI n. 9

GIORGINO GIOVANNI
Nato il 16.12.1922 a OSTUNI (BR)
Celibe

Capo Famiglia

GIORGINO MARIA GRATA
Nata il 2.2.1916 a OSTUNI (BR)
Nubile

Sorella



30.11.1988

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato
Dott. ANGELO ROMA
Dirigente Servizi Demografici

Si rilascia in carta (legale) da valere per uso

compensato

N. B. - La qualifica di CAPO FAMIGLIA è attribuita in anagrafe soltanto per determinare a chi incombe l'obbligo delle denunce anagrafiche. Lo stato di famiglia perciò prova soltanto la composizione familiare del richiedente, ma non i rapporti economici intercorrenti fra le persone ivi comprese. Le notizie relative alla professione ed al titolo di studio non costituiscono materia di certificazione. (Decreto P. R. 31-1-1958, n. 136).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13.9.1940, N. 1474)

Prot. N. 6819

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

N.B. Si allegano:
-Delib. n. 7542-del 12-2-50
-Rel. tecnica

e p.c.

-AL NOTAIO DR. PAOLO DE LAURENTIS
Piazza della Libertà, 12

O S T U N I

-SIG. GIORGINO GIOVANNI E MARIA
Via Mons. Mindelli

O S T U N I

-AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

**OGGETTO: Preliminare di vendita dell'alloggio popolare sito in Ostuni
Lotto 2° - Sc/A - Int.8 - Via Mons. Mindelli-Pagamento in unica
soluzione - Assegnatario GIORGINO Giovanni e Maria - Legge 3/3/77,
n. 513 (Art. 29) e successive modificazioni ed integrazioni.**

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del preliminare di vendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento del prezzo provvisorio dello alloggio pari a L. 5.292.000- con versamento sul c.c. postale n. 216721 - intestato a: I.A.C.P. - 72100 -BRINDISI.

A tal fine, in allegato, si trasmette alla S.V. la relazione tecnica contenente gli estremi di confinazione dell'alloggio.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il Notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

GR/RU

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13.9.1940, N. 1474)

Prot. N. 6812

Il, 24 OTT 1990

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

N.B. Si allegano:

-Delib. n. 7542-del 19-2-90
-Rel. tecnica

e p.c.

-AL NOTAIO DR. PAOLO DE LAURENTIS
Piazza della Libertà, 12

O S T U N I

-SIG. GIORGINO GIOVANNI E MARIA
Via Mons. Mindelli

O S T U N I

-AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Preliminare di vendita dell'alloggio popolare sito in Ostuni
Lotto 2° - Sc/A - Int.8 - Via Mons. Mindelli-Pagamento in unica
soluzione - Assegnatario GIORGINO Giovanni e Maria - Legge 8/3/77,
n. 513 (Art. 29) e successive modificazioni ed integrazioni.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del preliminare
di vendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in
indirizzo che ha già provveduto al pagamento del prezzo provvisorio dello
alloggio pari a £. 5.292.000= con versamento sul c.c. postale n. 216721 -
intestato a: I.A.C.P. - 72100 -BRINDISI.

A tal fine, in allegato, si trasmette alla S.V. la relazione tecnica
contenente gli estremi di confinazione dell'alloggio.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il
Notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti.

GR/RU

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

fattura n. 0000

a saldo/in conto vs. ordine

data

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta finora a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Communicated eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

S 1. 1960 no. 1000; 1. 1960
1. 1960 no. 1000; 1. 1960

2.11.11

[illegible]**totale fattura**

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000=====

Prot. n. 5101

Brindisi, lì 29 GIU. 1990

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. GIORGINO GIOVANNI E MARIA

Via/~~ESSE~~ Nons. Mindelli n.

Lotto 1112°, scala A int. 8

- O S T U N I -

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Preliminare di vendita dell'alloggio popolare sito in Ostuni
Lotto 2° - Sc/A - Int.8 - Via Nons. Mindelli
GIORGINO GIOVANNI E MARIA
Assegnatario
Legge 8/8/1977, n. 513 (art. 23) e successive modificazioni ed
integrazioni.

Con riferimento alla lettera della S.V. del 21-5-90 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo provvisorio dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 5.252.000- quale prezzo provvisorio dell'alloggio e uno di £. 211.600-pari 4% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 30/6/1990 e per la comunicazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1989.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n.27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ATTO)

*Scire il 30/9/90 il solo mese di
settembre di £. 15.300.22
25/9/90*

GR/mz

GIORGINO GIOVANNI E MARIA

Via Mons. Mindelli

72017 OSTUNI

Loth Ruffino

Amo

R

In relazione alla Vs del 14.05.1990 protocollo
n. 3783, i Sigg. GIORGINO Giovanni e Maria portano a co-
noscenza di codesto Istituto che il pagamento della som-
ma, relativa all'alloggio sito in Ostuni lotte 2° scala
A int. 8 alla via Mons. Mindelli, sarà effettuato in
contanti per l'importo di L. 5.292.000 (diconsi Cinque-
milioniduecentonovantaduemila).

Distinti saluti

Ostuni, lì 18.05.1990

GIORGINO GIOVANNI

Giorgino Giovanni

*Si prega inviare la pratica
al notaio De Laurentis
di Ostuni.*

I. A. C. P.	
BRINDISI	
PRO. N.	4121
D.	21 MAG. 1990

25.09.90

Leo Gioia

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 3783

Brindisi, li

14 MAG. 1990

Raccomandata a.r.

- AL SIG. GIORGINO GIOVANNI E MARIA

Via Mons. Mindelli

- O S T U N I -

OGGETTO: Legge 8.8.1977, n. 513 (Art.29) e legge 5.8.78, n.457 -
(art.52) contratto preliminare di vendita dell'alloggio
popolare sito in OSTUNI
Lotto 2° scala A int. 3 piano _____
alla Via Mons. Mindelli n. _____.

Si comunica che l'Istituto, in attesa della determinazione del valore venale da parte dell'U.T.E. occorrente per la stipulazione del contratto definitivo di cessione in proprietà, ha proceduto, ai sensi delle disposizioni di legge citate in oggetto, agli adempimenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto preliminare di vendita dello alloggio della S.V.

Pertanto, nel far presente che la stipula del preliminare resta subordinata alla definitiva approvazione del relativo provvedimento deliberativo, si comunica che il prezzo provvisorio di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £. 7.560.000=.

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell'ammontare del suo reddito complessivo familiare e delle modalità di pagamento prescelte, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - In Caso di pagamento per contanti la somma di £. 5.292.000=
diconsi £. Cinquemilioniduecentonovantaduemila=;
- b) - In caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di
£. 1.134.000= (diconsi lire Unmilionecentotrentaquattronila)
=). Il residuo debito di £. 6.426.000=
= sarà ammortizzato in anni 15 ad un
tasso di interesse annuo del 5,50%.

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata a.r., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dotting Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

PRELIMINARE DI VENDITA

DETERMINAZIONE DEL PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art. 28 della Legge 8/8/1977, n. 513 e Art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457) -

GIORGINO GIOVANNI E MARIA

- Assegnatario
- Alloggio sito in OSTUNI Lotto ~~o~~ ~~Cantiere~~
2° alla Mindelli n. 9 Scala A.
int. 8 piano 2°

- Valore alloggio determinato a campione £. 12.000.000=
.....

RIDUZIONI

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione
fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 10-1-53 (data inizio locazione)
31-1-90
- Al (massimo anni 20 ~~o~~ ~~data~~
~~lettura di comunicazione~~
~~no presso~~)

Anni n. 20 x 1,5% = 30% 12.000.000
pari a £. 3.600.000

PREZZO DI CESSIONE £. 8.400.000=
.....

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in
caso di richiedente con reddito non superiore
a quello determinato ai sensi di legge
(~~6.875.000~~) (13.750.000)

{ Reddito lordo £. 17.407.000
Riduzione per n. figli a
carico
40%
Riduzione del 25% per reddito
di lavoro dipendente £. 6.962.800
Reddito comparabile con limiti
di legge -Inferiore- £. 10.444.200
=====

Riduzione del 10% su £. 8.400.000=
..... pari a £. 840.000

PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE £. 7.560.000=
=====

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art. 28 della Legge 8/8/1977, n. 513 e Art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457) -

PAGAMENTO IN CONTANTI:

(13.750.000)

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000~~

- Prezzo di cessione

£. 7.560.000

- Sconto 30%

£. 2.268.000

PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE

£. 5.292.000 = + IVA

(13.750.000)

b) - Reddito superiore a £. ~~6.875.000~~

- Prezzo di cessione

£.

- Sconto 20%

£.

PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE

£.

PAGAMENTO RATEALE:

(13.750.000)

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000~~

- Prezzo di cessione alloggio

£. 7.560.000 + IVA

- Anticipo in contanti del 15%

£. 1.134.000

RESIDUO DEBITO da ammortizzare in 15 anni al
5,50%

£. 6.426.000 =

(13.750.000)

b) - Reddito superiore a £. ~~6.875.000~~

- Prezzo di cessione alloggio

£.

- Anticipo in contanti del 30%

£.

RESIDUO DEBITO da ammortizzare in 10 anni al
6%

£.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 9533

il 29 NOV. 1988

Al Coordinatore del Servizio

AA.LL. ed Utenza

S E D E

OGGETTO: Art. della Legge 8/8/77, n°513 e art.52 della Legge 5/8/78, n°457.= Valutazione a campione per la determinazione del prezzo provvisorio dell'alloggio realizzato ai sensi della legge nr 408 lotto ~~o cant.~~ 2 Assegnato al Sig. GIORGINO VITO

Al fine di stipulare il contratto preliminare di vendita, in pendenza della valutazione definitiva dell'U.T.E., si determina mediante valutazione a campione, in £. 12.000.000 (Dodici milioni di lire) il prezzo provvisorio dell'alloggio sito in OSTUNI alla Via MONS. MINDELLI civ 9 scala A piano 2 int. B confinanti N. VANOSCALA S. ALLOGGIO INT. 7/A - S. ALLOGGIO SCALA B - E. STESSADITTA - O. VIA MONS. MINDELLI

Il Coordinatore del Servizio
Risanamento

(Geom. Vito SAVINO)

VISTO: IL COORDINATORE GENERALE

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

/pm

fot eo pr

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 9411

Brindisi, 24 NOV. 1988

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA

ex Assegnatario Forpus Vito
del. n. 14CP 674 del 25.5.88
Cambio d'intestazione in nome
Domanda presentata in data 10.12.88

- Al Sig. Forpus Forpus e Fam.
Via Marziale, n. 9
sc. C int. 8 lotto 2°
OSTIA

OGGETTO: Legge Regionale 20.12.84, n. 54 - Contratto di locazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica - Comune di OSTIA

Si comunica che al fine di stipulare il contratto di locazione, la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale la somma di £. 124.230 come appresso indicato:

1) - mensilità di fitto <u>per 12 mesi</u>	£. <u>15.200</u>
2) - servizi	£. <u>12.895</u>
3) - deposito a garanzia degli obblighi contrattuali	£. <u>56.380</u>
T O T A L E	
4) - fitti arretrati al <u>31.12.87 + 12 mesi</u>	£. <u>104.585</u>
<u>di L. R. 24/88 che effonde</u>	£. <u>19.625</u>
T O T A L E G E N E R A L E	
	£. <u>124.230</u>

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto con il proprio coniuge, muniti di documenti di riconoscimento e codice fiscale.

Inoltre, dovranno essere consegnate al funzionario di questo I.A.C.P. all'atto della firma del contratto di locazione n. dieci marche da bollo di £. 5.000.= (cinquemila) da apporre sul contratto medesimo e certificazione reddituale per gli anni 88-89 per la determinazione del canone soggettivo.

La S.V. è tenuta al pagamento del canone di locazione dalla data della consegna dell'alloggio, sostituendo la presente il contratto di locazione sino alla sua stipulazione.

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)



ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.

In riferimento alla Vostra del 2.11.1988 prot.n.
8767, i germani GIORGINO Giovanni e Maria fu Vito,
avvalendosi di quanto stabilito dalla Legge Regio-
nale 513/87 e delle successive modificazioni, non-
chè delle ulteriori deliberazioni della Giunta Re-
gionale n. 3509 del 16.4.1987 e n. 8748 del 30.9.87,
con la presente si onorano di avanzare a Codeste
Spett.le Istituto la richiesta di cessione in pro-
prietà dell'alloggio sito in Ostuni lotte 2° Via
Mons. Mindelli, 9 scala A int. 19.

All'uopo si allegano i seguenti documenti:

- Stato di famiglia,
- Dichiarazione di atto notorio inerente la dichia-
razione dei redditi,
- Codice fiscale.

Distinti saluti

Ostuni, 2.12.1988

Propr. Gio. Vito
Segno di G. G. Maria
Rosselli Giovanni
Rosselli Giovanni teste

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N.

9729

Data

2 DIC 1988

6-2-93

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI

Assegnatario GIORGINO VITO Comune OSTUNI
 Quartiere _____ Lotto/Cant. 2 Via MONS. MINDELLI
 Civ. 9 Pal. _____ Scala X Piano 2 Int. 8 Vani ut. 2+2

In Catasto E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
 Fg. di mappa 147 Partic. 677 Sub 8 Cat. 4/3 Cls. 3
 Vani cat. 3,50 Mq. _____ Rendita 532 Anno ultimazione _____

CONF INANTI ALLOGGIO

NORD ALLOGGIO INT. 7/2 - VANDOSCA 2
 SUD ALLOGGIO INT. 7/3
 EST STESSA DITTA
 OVEST VIA MONS. MINDELLI

CONF INANTI SCANTINATO

NORD _____
 SUD _____
 EST _____
 OVEST _____

PARTI ED AREE COMUNI

VANDOSCA - TERRAZZO

Consistenza della Unità Immobiliare a "MURI COMPRESI"

Alloggio Mq. _____ Balconi mq. _____ Cantina/Box /

Area scoperta esclusiva Mq. /

Gli elementi di individuazione della U.I. sono quelli determinati secondo lo stato di fatto e rilevato al momento del disbrigo della pratica e confrontati con quelli catastali.

NOTE:

IL COORDINATORE
 Servizi Amministrativi - Patrimonio
 (Geom. Vito Savino)
[Signature]



IL COORDINATORE GENERALE
 (Det. Vito Savino)
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

—\$\$\$\$O\$\$\$—

PROT. N° 1076

BRINDISI, 11 = 9 FEB. 1989

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 3.3.1977, n°513 e 5.3.1976, n.457 - Richiesta determi
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge no 408 in OSTUNI
rione Via MONS. MINELLI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 29/513 e dell'art.
52/457, si prega codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario, con
riferimento al 27.5.87, data in cui è divenuta esecutiva la delibe
razione della Regione Puglia N. 3509 del 16.4.1977.

I. A. C. P. BRINDISI
Prot. N° <u>6643</u>
Data <u>7 LUG. 1992</u>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI

PROT. N° 8758 /501/92 ✓
BRINDISI, Li 15 GIU. 1992

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Legge 3.3.1977, N.513 e 5.3.1976, N.457 - Valutazione dell'im
mobile sopraindicato, richiesta dell'I.A.C.P. di Brindisi,
ai sensi dell'art. 29/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato e
a quelle desunte in luogo, ai sensi della Legge di cui all'oggetto.
Si stima l'alloggio medesimo in lire "21.300.000" al netto
delle migliorie apportate dall'assegnatario e con riferimento alla
data del 27.5.87

L'INGEGNERE CAPO
PRIMO DIRIGENTE
(Dott. Ing. Savio RUGGIERO)



~~L'INGEGNERE CAPO~~
~~PRIMO DIRIGENTE~~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI

Assegnatario GIORGINO VITO Comune OSTUNI
 Quartiere _____ Lotto/Cant. 2 Via MONS. MINDELLI
 Civ. 9 Pal. _____ Scala X Piano 2 Int. 8 Vani ut. 2+2

In Catasto E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
 Fg. di mappa 147 Partic. 677 Sub 8 Cat. 4/3 Cls. 3
 Vani cat. 3,50 Mq. _____ Rendita 532 Anno ultimazione _____

CONFINANTI ALLOGGIO

NORD ALLOGGIO INT. 7/2 - VANO SCALA 2
 SUD ALLOGGIO INT. 7/B
 EST STESSA DITTA
 OVEST VIA MONS. MINDELLI

CONFINANTI SCANTINATO

NORD _____
 SUD _____
 EST _____
 OVEST _____

PARTI ED AREE COMUNI

VANO SCALA - TERRAZZO

Consistenza della Unità Immobiliare a "MURI COMPRESI"

Alloggio Mq. _____ Balconi mq. _____ Cantina/Box /

Area scoperta esclusiva Mq. /

Gli elementi di individuazione della U.I. sono quelli determinati secondo lo stato di fatto e rilevato al momento del disbrigo della pratica e confrontati con quelli catastali.

NOTE:

IL COORDINATORE
 Servizi Tecnici - Patrimonio
 (Geom. Vito Savino)
[Signature]



IL COORDINATORE GENERALE
 (Dott. [Signature])

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. N° 1076

BRINDISI, 11 = 9 FEB. 1989

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 3.3.1977, n°513 e 5.3.1976, n.457 - Richiesta determi
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge no 408 in in COSTUNI
rione Via MONS. MINDELLI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 29/513 e dell'art.
52/457, si prega codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario, con
riferimento al 27.5.87, data in cui è divenuta esecutiva la delibe
razione della Regione Puglia N. 3509 del 16.4.1977.

I. A. C. P. BRINDISI
Prot. N. <u>6643</u>
Data <u>7 LUG. 1992</u>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dot. Ing. Fernando ELIA)

UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI

PROT. N° 8758 /501/92
BRINDISI, Li 15 GIU. 1992

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

OGGETTO: Legge 3.3.1977, N.513 e 5.3.1976, N.457 - Valutazione dell'im
mobile sopraindicato, richiesta dell'I.A.C.P. di Brindisi,
ai sensi dell'art. 29/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato e
a quelle desunte in luogo, ai sensi della Legge di cui all'oggetto.
Si stima l'alloggio medesimo in lire "21.300.000" al netto
delle migliorie apportate dall'assegnatario e con riferimento alla
data del 27.5.87

L'INGEGNERE CA
PRIMO DIRIGENTE
(Dot. Ing. Saverio RUGGIERO)



~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL' ALLOGGIO

(Art. 28 della Legge 3.3.1977, n. 513 e Art. 52 della Legge 5.8.78 n.457)

- Assegnatario: GIORGINO GIOVANNI E MARIA
- Alloggio sito in OSTUNI
alla Via Mons. Mindelli
no n., Scala A int. 8 pia
no 2°.....

§§§§§§§§

- Valore venale alloggio determinato dall'U.T.E. £. 21.300.000
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre £. =
Valore venale dell'alloggio al netto £. 21.300.000=

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino
ad un massimo di anni 20:

- Dal 10-1-53 (data inizio locazione)
- Al 31-10-90 (massimo anni 20)

Anni n. 20 x 1,5% = 30% su £. 21.300.000= £. 6.390.000

PREZZO DI CESSIONE £. 14.910.000=

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di
richiedente con reddito non superiore a quello deter-
minato ai sensi di legge (~~6.875.000~~)

13.750.000

(Reddito lordo	£. 17.407.000
(Riduzione per n. figli a carico	£.
(Riduzione del 40% per reddito di la- voro dipendente	£. 6.962.800
(Reddito comparabile con limite di leg- ge -Inferiore-	£. 10.444.200

Riduzione del 10% su £. 14.910.000= £. 1.491.000

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 13.419.000=

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8.8.1977, n.513 e Art.52 della Legge 5.8.1978 n.457)

PAGAMENTO IN CONTANTI:

13.750.000

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000.=~~

- Prezzo di cessione	£. 13.419.000
- Sconto 30%	£. 4.025.700
Definitivo prezzo di cessione	£. <u>9.393.300=+Iva</u>

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	£.
Definitivo prezzo di cessione	£.

PAGAMENTO RATEALE:

13.750.000

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000.=~~

- Prezzo di cessione alloggio	£. 13.419.000=+Iva
- Anticipo in contanti del 15%	£. 2.012.850
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£. <u>11.406.150=</u>

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	£.
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 1940, N. 1471)

Prot. N. 7398
Servizio Risanamento

10 AGO. 1992

Al Coordinatore del Servizio
Affari Legali ed Utenza
S E D E

OGGETTO: Legge 8.8.77 n.513 e 5.8.78, n.457 - Pratica di riscatto
alloggio sito in OSTUNI - Lott. 2° - Via Mons. Minelli
Scala A - Piano 2° - Int. 8 - sig. GIORGINO Vito

In allegato si rimettono, in n.8 esemplari
copia della unità immobiliare e delle eventuali pertinen-
ze, copia dello specchietto riepilogativo degli elemen-
ti tecnico-catastali, nonché nota, in duplice copia, me-
diante la quale il locale Ufficio Tecnico Erariale ha co-
municato il valore venale dell'alloggio determinato ai sen-
si della legge di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Ris.to
(Geom. Vito SAVINO)

VISTO: Il Coordinatore Generale
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

/Pm

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

—\$\$\$\$\$\$—

PROT. N° 1096

BRINDISI, 11 = 9 FEB. 1989

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 3.3.1977, n°513 e 5.3.1976, n.457 - Richiesta determi
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge no 408 in Costumi
rione Via MONS. MINDELLI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 29/513 e dell'art.
52/457, si prega codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario, con
riferimento al 27.5.87, data in cui è divenuta esecutiva la delibe
razione della Regione Puglia N. 3509 del 16.4.1987.

I. A. C. P. BRINDISI
Prot. N. <u>6643</u>
Data <u>7 LUG. 1992</u>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Eremio ELIA)

UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI

PROT. N° 8758 /501/92
BRINDISI, 11 15 GIU. 1992

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Legge 3.3.1977, N.513 e 5.3.1978, N.457 - Valutazione dell'im
mobile sopraindicato, richiesta dell'I.A.C.P. di Brindisi,
ai sensi dell'art. 29/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato e
a quelle desunte in luogo, ai sensi della Legge di cui all'oggetto.
Si stima l'alloggio medesimo in lire "21.300.000" al netto
delle migliorie apportate dall'assegnatario e con riferimento alla
data del 27.5.87

L'INGEGNERE CAPO
PRIMO DIRIGENTE
(Dott. Ing. Savio RUGGIERO)



~~L'INGEGNERE CAPO~~
~~PRIMO DIRIGENTE~~

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 398

21 GEN. 1993

SERVIZIO: GRUPPO UTENZA

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. GIORGINO Giovanni e Maria

Via Mons. Mindelli - Lotto 2 - sc.A/8

72017

OSTUNI

e.p.c. - Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Legge 8.8.1977, n. 513 (Art. 29) e succ. modific. - Cessione in proprietà dell'alloggio sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli - Lotto 2° - sc. A - int. 8 - piano 2° -

Comunicazione del valore definitivo.

Si fa seguito alla lettera di questo Istituto del 14.5.90 prot. n. 3783 per far presente che, a seguito di comunicazione da parte dell'U.T.E. del valore definitivo dell'alloggio indicato in oggetto (£.21.300.000.=) è stato determinato il prezzo definitivo di cessione in £. 9.393.300.= al netto di tutte le riduzioni e detrazioni di legge.

Ciò premesso, tenuto conto che il prezzo pagato dalla S.V. in via provvisoria è stato di £. 5.292.000.= oltre IVA 4%, la S.V. dovrà pagare la differenza di £. 4.101.300.= oltre £. 164.132.= per differenza IVA.

Si comunica altresì che gli importi su citati dovranno essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che ne rilascerà apposita fattura. (giorni martedì, giovedì, venerdì, ore 10/12).

Pertanto, si invita la S.V. a voler ottemperare a quanto sopra nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)